

**Graham P. Cornish**  
**Copyright: interpreting**  
**the law for libraries,**  
**archives and information**  
**services**  
 Revised third edition,  
 London, Library Association  
 Publishing, 2001

*Copyright officer* della British Library dal 1983 al 2001, anno in cui ha deciso di dedicarsi esclusivamente all'attività consulenziale, Graham Cornish è ad oggi uno dei maggiori esperti internazionali sulle tematiche del copyright nel settore delle biblioteche e delle istituzioni culturali. Ha svolto un ruolo di primissimo piano all'interno dell'IFLA in qualità, tra l'altro, di capo del Segretariato del Committee on Copyright and Other Legal Matters; ha preso parte a numerosi progetti comunitari sulla gestione del copyright elettronico (ECMS – Electronic Copyright Management System) ed è consulente della Commissione europea; è stato presidente della Library Association per il 2000 ed è membro di numerose organizzazioni professionali. Agli impegni istituzionali ha da sempre affiancato un'intensa attività formativa, di ricerca e pubblicistica.

Considerato questo sintetico curriculum, è in qualche modo consolante per i professionisti dell'informazione – anche per noi continentali a *droit d'auteur* – leggere l'asserzione "Nobody knows everything about copyright" nell'introduzione del suo *Copyright: interpreting the law for libraries, archives and information services*, ormai un classico giunto alla terza edizione (la prima data 1990). Pur sapendo che la normativa – nel Regno Unito il Copyright, Designs and Patents Act del 1988 e successive modificazioni/integrazioni – verrà rimodificata entro il 2003 con il recepimento alla scala nazionale della c.d. sesta Direttiva sul copy-

right (2001/29/CE), e che il testo avrà quindi l'ennesimo, inevitabile seguito, l'autore offre un primo ma chiaro e approfondito approccio al sistema giuridico britannico, auto-definandosi saggiamente nell'introduzione "un bibliotecario che cerca di capire la legge, non un avvocato che cerca di capire le biblioteche", ed avendo quindi ben chiaro quale sia il suo contesto di riferimento e il target di lettori. Complessivamente riesce pertanto nell'intento dichiarato di voler fornire uno strumento di studio ("a working tool for the practitioner") e di lavoro ("a desktop reference work for anyone planning library, archive and information services"), sostenuto da solide basi conoscitive e agevolato sia da una decennale esperienza lavorativa in ambito bibliotecario che dai feedback ricevuti dai propri lettori e durante seminari e interventi formativi.

Grazie alla scelta felice del modello domande-risposte articolate in sezioni tematiche e corredate da un indice analitico, Cornish ci offre due possibili modalità di fruizione del testo: un approccio rapido e mirato a risolvere un problema specifico oppure una lettura più approfondita dei punti salienti della disciplina giuridica del copyright, analizzata per ciascuna tipologia di materiale. La formula è semplice ma efficace – anche perché, si sa, la semplicità è frutto di intelligente maturità. Cornish si pone tutte o quasi le domande che emergono dall'esperienza quotidiana, le suddivide secondo uno schema lineare e fornisce risposte chiare e sufficientemente esaurienti, senza proporre interpretazioni soggettive o comunque lasciando il beneficio del dubbio ove necessario.

Il copyright è innanzitutto un *diritto di proprietà* (diritto all'utilizzazione economica esclusiva dell'opera) in capo all'*autore*, che riveste tuttavia anche

una valenza non necessariamente economica, ovvero *morale*: è anche diritto alla paternità intellettuale e, viceversa, a non avere un'opera altrui falsamente attribuita a se stessi, nonché diritto all'integrità dell'opera; ma i diritti morali sono riconosciuti solo essenzialmente – prima differenza rispetto alla disciplina normativa italiana – sulle opere letterarie, monografiche, cinematografiche e artistiche: non, ad esempio, sulle banche dati. Inoltre – seconda, importante differenza – per avere efficacia i diritti morali devono essere *espressamente asseriti* dall'autore nella pubblicazione o rappresentazione dell'opera, secondo una formula divenuta indispensabile soprattutto per i materiali elettronici, data la facilità di loro appropriazione e modificazione; in caso contrario, qualora l'autore trasferisca a terzi (editore/produttore) il copyright, si intendono trasferite anche le facoltà connesse al diritto morale. Terza differenza, i diritti morali sull'opera creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o commissionate da terzi appartengono al datore di lavoro o al committente. Disciplina del tutto diversa, quindi, dalla nostra, che tutela la personalità dell'autore a prescindere dall'eventuale cessione dei diritti di utilizzazione economica: i diritti morali sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. Nel sistema britannico è pertanto più evidente la distinzione tra autore dell'opera e titolare del copyright, che possono sì coincidere – qualora non vi sia stata alienazione a titolo originario del diritto – ma che molto più spesso finiscono per avere autonoma rilevanza.

I requisiti richiesti per la tutelabilità di un'opera sono comuni alla nostra legislazione (creatività e originalità), ma ai fini del copyright è altresì necessario che essa venga "fissata" su un qualsiasi supporto materiale

(*fixed work*), mentre da noi è sufficiente che un soggetto diverso dall'autore l'abbia *percepita* almeno una volta (p.e. opera musicale trasmessa via radio) – una sorta di *probatio diabolica*... La legge britannica, in ciò seguita dall'autore nell'organizzazione della trattazione, scende poi nel dettaglio della disciplina di ciascuna tipologia di opere (opere letterarie, teatrali e musicali; opere artistiche; audioregistrazioni; videoregistrazioni; trasmissioni via etere; database e materiali elettronici, compresi i programmi per elaboratore), fornendone definizioni e identificando autore o titolare del copyright e relativi diritti.

La tipologia dell'opera influenza anche la durata del copyright. Pur avendo uniformato la propria normativa ai trattati internazionali e alle direttive europee che hanno esteso temporalmente la protezione delle opere, il legislatore britannico ha optato per mantenere una diversa durata del copyright per talune. Ad esempio, il copyright sull'articolo di un periodico o su una monografia (sul suo *contenuto*) termina 70 anni dopo la morte dell'autore, ma il copyright sul fascicolo del periodico o sul libro fisicamente inteso, ovvero sul layout di pagina – c.d. copyright *tipografico* –, dura 25 anni dal termine dell'anno di pubblicazione e appartiene all'editore; il copyright sulle opere dei dipendenti della Corona permane addirittura per 125 anni dalla loro creazione. Addirittura alcune curiosamente godono di una tutela particolare, restando sotto copyright perpetuo: la versione autorizzata della Bibbia e il *Book of common prayer* della Chiesa anglicana sono stampate sotto brevetto rilasciato dalla Corona; e Sir James Barrie, per volontà del Parlamento britannico oltre che propria, continua a consentire all'*Hospital for sick children* di Great

Ormond Street di Londra di incamerare le royalty per ogni atto di copia, pubblicazione a fini commerciali o rappresentazione in qualsiasi forma del suo lavoro più famoso, *Peter Pan*.

Il titolare del copyright, molto similmente alla nostra disciplina, detiene sei diritti esclusivi sull'opera, che vengono diversamente declinati a seconda della sua tipologia di appartenenza: diritto di copia e riproduzione in qualsiasi forma (anche elettronica e digitale); di diffusione al pubblico (concetto più ampio della mera pubblicazione); di rappresentazione; di trasmissione; di adattamento; di noleggio e prestito. Si tratta tuttavia di diritti non assoluti bensì limitati nel tempo, nella quantità/qualità, nello scopo e infine in relazione alle esigenze di determinati gruppi di utenti (tra cui anche quelli delle biblioteche). Ma l'autore convenientemente ricorda che l'utilizzo di materiale sotto copyright rappresenta un'*eccezione al diritto del titolare*, e non un diritto in capo all'utente.

Per avere violazione del copyright è necessario che venga copiata, riprodotta o altrimenti utilizzata una *parte sostanziale* dell'opera. La relativa valutazione è attribuita alla discrezionalità del giudice e involge parametri quantitativi e qualitativi: per esempio, copiare tre sole pagine di un rapporto tecnico di settanta pagine costituisce quasi sicuramente una trasgressione se quelle tre pagine contengono la parte più "preziosa" del documento, come le raccomandazioni o le conclusioni. Esistono tuttavia alcuni casi consentiti dalla legge di *educational copying* (riproduzione per scopi di istruzione e formazione) e soprattutto di *fair dealing*, ossia uso consentito (termine in parte assimilabile alle "utilizzazioni libere" ex artt. 65 ss. della legge 633/1941): per scopi di ricerca e studio personale; per scopi di critica o re-

censione; per riferire su eventi di attualità. Anche in queste ipotesi, tuttavia, non si può prescindere dal limite generale della quantità riprodotta, ovvero è necessaria una valutazione congiunta dell'entità e dello scopo della riproduzione o utilizzazione: copiare un'intera opera da molto tempo fuori stampa e non più disponibile in commercio a fini di studio può essere consentito, ma copiare soltanto per risparmiare sull'acquisto ovviamente non lo è. La limitazione più importante ai diritti esclusivi del titolare del copyright è comunque la facoltà concessa a terzi di riprodurre opere letterarie, teatrali e musicali (escluse le opere artistiche, come fotografie e tavole, sulle quali grava un copyright distinto) possedute da biblioteche e archivi. Alle biblioteche è consentito effettuare per ciascun utente non più di una sola copia di un articolo da un fascicolo di periodico, ma l'utente può invocare l'*eccezione del fair dealing* se prende in prestito il fascicolo ed effettua personalmente le copie. Servizi informativi personalizzati, SDI, *current awareness bulletins* e simili sono leciti solo se autorizzati dal titolare del copyright. Per le monografie la legge stabilisce che può essere effettuata una sola copia di una "proporzione ragionevole" del testo, per la quale il British Copyright Council ha indicato come ammontare equo il 10 per cento, fermo restando il limite generale del divieto di riprodurre una parte sostanziale del testo (anche nella legislazione inglese abunda una terminologia generica: *substantially, reasona-*

*bly...*, ma soccorrono alcune linee guida elaborate da enti istituzionali). Le biblioteche sono inoltre tenute a far firmare al richiedente, all'atto della riproduzione, una dettagliata dichiarazione di assunzione di responsabilità sulla base di un modulo allegato alla legge, e ad esigere una tariffa che copra non solo il costo vivo del servizio ma anche una quota parte delle spese gestionali complessive della struttura.

Se tutte le biblioteche possono fornire a terzi riproduzioni di opere possedute, solo le c.d. *prescribed libraries* (elencate dalla legge, tra cui le *public libraries*, la BL, le *national libraries* e le biblioteche delle università) possono richiedere e ricevere riproduzioni da inserire nelle proprie collezioni, pagando peraltro come un utente individuale. Tutte le altre biblioteche – p.e. aziendali – non possono richiedere copie alle *prescribed libraries*, ma

(secondo una logica piuttosto contorta e perversa) se un utente di tali biblioteche "non *prescribed*" necessita di un documento posseduto da una *prescribed library* deve rivolgersi al proprio bibliotecario, che lo richiederà *in proprio*, e non per conto della biblioteca in cui lavora, come agente (*letter-box*) per conto del richiedente. Sarà tuttavia necessaria una qualche forma di accordo più o meno stabile tra il bibliotecario richiedente e la biblioteca fornitrice.

Ciò che la legge non consente o limita è pur sempre ottenibile in via contrattuale con il consenso del titolare del diritto, secondo un principio tipico del sistema giuridico anglosassone che sta progressivamente affermandosi in ambito europeo e internazionale anche tra i paesi a *droit d'auteur*, sotto la spinta dell'imperativo del libero mercato. Esiste una vastissima gamma di schemi di licenza (*licensing schemes*, da distinguersi dalle *licences*, concesse a un singolo

utente), che riguardano ambiti specifici di materiali (p.e. opere cartacee, carte geografiche, trasmissioni radiotelevisive...), vengono diversamente configurati per ciascuna tipologia di organizzazione (istituzioni accademiche, dipartimenti governativi, aziende...) e sono articolati e gestiti – oltre che da editori ed enti istituzionali – da diverse agenzie, fra le quali: CLA (Copyright Licensing Agency) per le copie in e da materiale cartaceo e artistico, compresi i fax (!), che tecnicamente sono atti di riproduzione elettronica; NLA (Newspaper ➤



Licensing Agency) per i servizi di rassegna stampa; BPI (British Phonographic Industries) per il prestito di registrazioni sonore; e numerose altre – addirittura la Christian Copyright Licensing International offre una licenza per la copia di parole e musica di inni. Ma l'agenzia più familiare al mondo delle biblioteche, anche italiane, è il BLDSC (British Library Document Supply Centre), che detiene a sua volta una licenza dalla CLA per effettuare riproduzioni di opere al di là dei limiti stabiliti dalla legge per le biblioteche in cambio di royalty stabilite dai titolari del copyright: ad esempio, può essere fornita più di una copia per ciascuna entità documentaria (anche più articoli tratti dal medesimo periodo) e lo scopo della riproduzione può anche non essere di studio o ricerca. Naturalmente tutto ha un prezzo

piuttosto salato, che viene – come sappiamo – scaricato sul richiedente.

Mentre la lettura scorre piacevole lungo i successivi capitoli, la parte più deludente è senz'altro il capitolo finale, dall'emblematico titolo *Other matters*, in cui l'autore compatta tematiche peraltro di non poco conto e soprattutto di grande attualità – trattati internazionali, deposito legale, Public Lending Right (PLR) ed altre appena accennate – che avrebbero potuto essere agevolmente e con maggior respiro affrontate nel corso della trattazione. Più giustificabile, data l'effettiva assenza di riscontri normativi e di applicazioni giurisprudenziali, è invece lo scarso spazio dedicato al trattamento dei siti web, anche se vengono fornite alcune raccomandazioni di base (evitare l'uso dei *deep, framed e embedded link*, ottenere sempre l'autorizzazione del titolare del copyright in

caso di citazioni...) e viene ricordato che è comunque consigliabile comportarsi, dal punto di vista giuridico, con il materiale elettronico come se fosse cartaceo.

Ma a parte questi limiti, va senz'altro riconosciuto a Cornish il merito di saper spiegare a livelli crescenti di approfondimento materie complesse – il che contribuisce anche a perdonargli un eccessivo utilizzo dei rinvii ad altre sezioni del testo per evitare ripetizioni – e di introdurci a un approccio diverso, talvolta più stringente ma soprattutto più pragmatico del nostro, alla tutela della proprietà intellettuale.

"Copyright is [...] important to ensure the continued growth of writing, performing and creating". Un qualsiasi sistema di compensazione – direttamente economica per chi fa dello scrivere la propria professione, indirettamente economica ovvero

"per la carriera" o "per i fondi" nel caso delle pubblicazioni accademiche, anche solo semplicemente morale per tutti gli altri – è funzionale al progresso culturale e scientifico. "This places special responsibilities on all those working in libraries, archives and the information world generally. We practise our profession by using this property so we should take all possible steps to protect it, whilst, at the same time, ensuring that the rights and privileges of our users are also safeguarded" (p. 9). La conoscenza delle condizioni legali di utilizzo del materiale bibliografico deve pertanto essere una delle (tante) competenze distintive della professione bibliotecaria in senso lato, necessario complemento della fondamentale funzione di intermediazione tra il mondo documentario e l'utenza che le è propria.

Paola Morini